Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì 17 novembre — Numero 269

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 49; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale) » 90 » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1527, *che eleva a L. 6480 annue pel periodo dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1923, la Borsa di perfezionamento per la Scuola dell'arte della medaglia, di cui al regolamento approvato con R. decreto 4 ottobre 1907, n. 765.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la R. Scuola dell'arte della medaglia;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 4 ottobre 1907, n. 765, sul funzionamento della Scuola medesima, e le successive modificazioni approvate con decreti Reali del 24 settembre 1908, n. 611, 10 aprile 1910, n. 245, 4 gennaio 1912, n. 105, 20 ottobre 1912, n. 1165, 22 luglio 1920, n. 1279 e 14 luglio 1921, numero 1096;

Ritenuta l'opportunità di aumentare la somma che viene corrisposta ad un allievo della Scuola stessa a titolo di Borsa di perfezionamento;

Sentito il Consiglio direttivo della Scuola;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Borsa di perfezionamento di cui il regolamento della R. scuola dell'Arte della medaglia è portata da L. 3000 a L. 6480 annue pel periodo dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1923.

La maggior spesa farà carico al capitolo 138 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-22 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — CORBINO

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1534, *che istituisce presso il Ministero delle poste e dei telegrafi una Commissione incaricata di esaminare le domande di concessione dei servizi radiotelegrafici e radiotelefonici.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1910, n. 395;

Riconosciuta l'opportunità di disciplinare il servizio pubblico delle comunicazioni radioelettriche e le norme per le relative concessioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con il ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È instituita presso il Ministero delle poste e dei telegrafi una Commissione incaricata di esaminare le domande di concessione di servizi radiotelegrafici e radiotelefonici. Essa presenterà proposte specifiche sui seguenti punti:

a) sui gruppi di comunicazioni da dare in concessione e sulle modalità e condizioni dell'esercizio di esso;

b) sulla opportunità di concedere i vari gruppi di comunicazioni ad uno solo od a più concessionari e sull'assegnazione di ciascun gruppo;

c) sul regime di concessione tanto in riguardo al pubblico servizio nell'interesse del commercio, quanto in riguardo alla sicurezza dello Stato.

La Commissione presenterà tali proposte entro il 15 dicembre 1921.

Art. 2.

La Commissione ha facoltà di chiamare i richiedenti le concessioni, od i loro rappresentanti, di discutere con essi le relative domande e di richiedere le opportune varianti.

Art. 3.

La Commissione presenterà altresì al Governo le proposte sulle norme legislative meglio adatte allo sviluppo delle radiocomunicazioni ed all'organizzazione dei relativi servizi statali, e potrà pure presentare ogni proposta che a suo giudizio giovi all'incremento del servizio radioelettrico.

Art. 4.

La Commissione sarà costituita con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi nel modo seguente:

un consigliere di Stato, presidente;

un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle poste e dei telegrafi, della guerra e della marina;

il presidente della Commissione permanente consultiva pel servizio radiotelegrafico;

un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio ed uno della stampa;

un esperto in materie economiche ed uno in materie giuridiche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Bonomi — Giuffrida — Bergamasco.

Visto, *Il guardasigilli*: Rodinò.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1496. Regio decreto 9 ottobre 1921, col quale, su richiesta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Vicenza di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 4000.

N. 1497. Regio decreto 9 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di San Colombano al Lambro (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio nella misura massima di lire 2000.

N. 1498. Regio decreto 9 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di San Pier d'Arena (Genova), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 4000.

N. 1499. Regio decreto 9 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Greve (Firenze) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 4000.

N. 1500. Regio decreto 16 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di San Miniato (Firenze) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000.

N. 1501. Regio decreto 16 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Calolzio (Bergamo), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 1200.

N. 1502. Regio decreto 16 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Caggiano (Milano), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 1000.